



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.24**

OGGETTO:

Tassa rifiuti (TARI) - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario 2026-2029 (MTR-3) e approvazione delle tariffe per l'anno 2026.

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
2. MONTABONE Giorgio - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
3. COLAMARIA Antonella - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì (da remoto)
4. PELISSERO Giuliano - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
5. PANARO Enrico - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Giust.
6. VALERIO Cinzia - Assessore	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
7. CRESTANI Antonella - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
8. BACCARINI Giovanni - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Giust.
9. BOLOGNA Francesco - Consigliere	"Cambiamo Susa Genovese Sindaco"	Sì
10. CHIANELLO Massimo - Consigliere	"Susa + Chianello Sindaco"	Sì
11. CATALDO Gianluigi - Consigliere	"Susa + Chianello Sindaco"	Giust.
12. BREZZO Alessandra - Consigliere	"Susa + Chianello Sindaco"	Sì
13. GIBILISCO Viviana - Consigliere	"Susa + Chianello Sindaco"	Sì

Totale Presenti:

10

Totale Assenti:

3

Assume la presidenza il Signor GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che la consigliera COLAMARIA Antonella partecipa alla seduta in video conferenza, ai sensi del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune in modalità telematica, approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 31.5.2022;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2026/2027/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2026 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2026-2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 30.03.2026 è stato approvato il PIAO 2026-2028;

Visto l'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...";

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Richiamato il vigente Regolamento in materia di TARI puntuale, modificato con deliberazione di CC. N. 19 del 30/06/2021;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l'art.1, comma 683 L.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'art. 3, c.5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito in L. n. 25/22, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possano approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, slegando così il termine dell'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che la Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026) all'art.1, comma 677, ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari, in modo che il nuovo dettato dell'art.3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito in L. n. 25/22 testualmente recita "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Visto l'art.13, comma 15 ter D.L.201/2011, convertito in L.214/2011, come introdotto dall'art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, n. 444/2019 del 31/10/2019, n. 57 del 03/03/2020, n. 2 del 27/03/2020, n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020, n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025;

Richiamata la deliberazione dell'ARERA n. 397/2025/Rif del 05.08.2025 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, nonché le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, confermando la durata quadriennale e l'impostazione generale, basata sulla verifica e trasparenza dei costi, che hanno contraddistinto il MTR-2 e trovando pertanto applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 397/2025 in merito alla procedura di approvazione del Piano e predisposizioni tariffarie prevede all'art. 7 che:

- il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;
- il piano economico finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale;
- l'aggiornamento biennale, per gli anni 2028 e 2029, del piano economico Finanziario sia predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti;

Richiamata inoltre la successiva la determinazione dell'ARERA 1/2025-DTAC (Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali) del 07.11.2025 di approvazione degli schemi tipo degli

atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della citata deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo del piano economico finanziario e ulteriori precisazioni operative;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Atteso che:

- il CADOS si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti;

- a tal fine sono identificati come soggetti gestori:

1) la Soc. partecipata ACSEL per la parte di servizio di raccolta e trasporto rifiuti e per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti;

2) i Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non sia assegnata a ACSEL;

Visto il verbale di deliberazione dell'Assemblea Consortile CADOS n. 7 del 30.06.2026 con la quale sono stati approvati i Piani Economico-Finanziari relativi al quadriennio 2026-2029 dei Comuni consorziati;

Visto il Piano Economico Finanziario suddetto che si allega alla presente deliberazione, (Allegato A), che evidenzia costi complessivi riferiti all'anno 2026 pari ad € 1.459.028,00 divisi in costi fissi per € 587.116,00 e costi variabili per € 871.912,00, la detrazione di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025 – parte fissa è pari a € 15.500,00;

Considerato che il vigente Regolamento attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:

- Ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota fissa e quota variabile (art. 1 comma 6);
- Determinare per ogni categoria di utenza domestica i coefficienti Ka e Kb;
- Determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc e Kd;
- Determinare per la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, la parte calcolata con il metodo normalizzato e la parte calcolata con la misurazione puntuale degli svuotamenti del rifiuto non recuperabile (art. 5 comma 13 e art. 7 comma 11);
- Stabilire il numero minimo di svuotamenti dei contenitori del rifiuto non recuperabile per le utenze domestiche e non domestiche (art. 5, comma 14 e art. 7 comma 12);
- Determinare litri/mq per gli uffici (art. 6);
- Determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, in relazione al piano finanziario;

Ritenuto opportuno determinare, come dettagliatamente indicato nell'Allegato B alla presente deliberazione:

- in ordine alla ripartizione dei costi fissi e variabili:
 - a) i costi fissi sono stati attribuiti tra utenze domestiche e non domestiche in base al rapporto tra il numero degli utenti medesimi e il totale degli utenti;
 - b) i costi variabili (per la parte A. della tariffa calcolata con il metodo normalizzato) sono stati attribuiti tra utenze domestiche e non domestiche in base al rapporto tra la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze medesime, determinati in base ai coefficienti Kb e Kd del DPR 158/1999 come modificati ai sensi della Legge n. 145/2018 e il totale dei rifiuti come comunicati da ACSEL;
- in ordine all'applicazione dei coefficienti di produzione specifica dei rifiuti:

c) i coefficienti per le utenze domestiche, Ka (per la parte fissa) sono individuati in misura fissa in ragione della popolazione, mentre i coefficienti Kb sono determinati in base ai coefficienti di produttività di cui al DPR 158/1999 come modificati ai sensi della Legge n. 145/2018;

d) i coefficienti per le utenze non domestiche, Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile) sono determinati in base ai coefficienti di produttività di cui al DPR 158/1999 come modificati ai sensi della Legge n. 145/2018 e allegati;

e) Per le utenze giornaliere: ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, le tariffe per le categorie di beni durevoli ed alimentari sono commisurate sulla base delle quantità di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione al costo del servizio comunicati da ACSEL;

Di determinare che in ordine alla determinazione della percentuale di incidenza della quota variabile della tariffa calcolata con il metodo normalizzato:

f) di stabilire che i costi variabili pari ad € 871.912,00 sono coperti per il 90% dalle tariffe calcolate con il metodo normalizzato e per il 10% dalle tariffe calcolate con il numero degli svuotamenti come da tabella allegata (Allegato B);

g) stabilire che il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile sia determinato nel seguente modo:

- per le utenze domestiche: n. 4 svuotamenti da litri 120

- Per le utenze non domestiche: n 4 svuotamenti in relazione ai litri dei contenitori di rifiuto indifferenziato assegnati alle medesime utenze;

h) di stabilire per gli uffici non dotati di autonoma attrezzatura, in numero 38,56 i litri al mq svuotati annui;

Visto l'Allegato B in cui sono riportate le tariffe riferite all'anno 2026 per le utenze domestiche e per le attività produttive suddivise nella parte fissa e parte variabile;

Considerato che:

- le delibere adottate dall'ARERA non hanno natura normativa e non possono quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni;

- l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Atteso che, alla luce delle risultanze del PEF 2026-2029 come sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di approvare le tariffe definitive della TARI 2026, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamato inoltre il DPCM 21.01.2025 n. 24 che ha stabilito i principi e criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" con decorrenza 1 gennaio 2025 e la successiva deliberazione ARERA 133/2025/RIF del 1 aprile di attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/19 e del DPCM citato;

Considerato che ARERA, con Delibera 29 luglio 2025 355/2025/Rif, ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del Bonus sociale rifiuti, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e al D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;

Precisato inoltre che la suddetta delibera ARERA ha introdotto la componente tariffaria UR3 per il finanziamento del Bonus sociale rifiuti e che la stessa è stata fissata in 6,00 (sei) euro per utenza. Tale somma verrà applicata a tutte le utenze e servirà a coprire le agevolazioni previste per le famiglie in condizioni economiche disagiate alimentando un fondo gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

Evidenziato che, come confermato da ARERA, l'intero processo di gestione delle agevolazioni avverrà tramite il citato Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte), già piattaforma già operativa a livello nazionale per la gestione automatizzata dei bonus sociali per le misure di bonus energia e acqua, ora esteso anche al settore rifiuti, con le seguenti finalità:

- Uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di riconoscimento del bonus sociale rifiuti.
- Garantire automatismo e trasparenza nell'individuazione dei beneficiari tramite DSU ISEE.
- Regolare le modalità di compensazione finanziaria tra gestori, Comuni e CSEA.
- Definire tempistiche precise per l'erogazione dello sconto in bolletta o, se necessario, tramite rimessa diretta;

Considerato che, sulla sopra citata piattaforma SGAte, i dati aggiornati mensilmente relativi ai nuclei familiari residenti che hanno diritto a beneficiare della riduzione sulla TARI, saranno resi accessibili ai soggetti accreditati a partire dal 1° marzo di ogni anno;

Dato atto inoltre che il bonus sociale deve essere corrisposto nel primo avviso di pagamento utile e comunque entro il 30 giugno di ogni anno;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 17.03.2026 con la quale è stata prorogata al 30.06.2026 la scadenza del saldo Tari 2025, scadenza storicamente fissata al 31 marzo di ciascun anno, al fine di consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti nel primo avviso di pagamento utile e comunque entro il 30.06.2026;

Rilevato che a fronte di dati relativi ai beneficiari di bonus sociale rifiuti forniti a partire dal 1° marzo di ogni anno risulterà difficoltoso, date le tempistiche ristrette, procedere all'emissione del saldo entro il 31 marzo, come storicamente deliberato;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover stabilire la scadenza dell'acconto Tari 2026 al 31.10.2026 e del saldo Tari 2026 al 30.06.2027 al fine di consentire la corresponsione dell'agevolazione derivante dal "bonus sociale rifiuti" entro i termini previsti;

Visto l'art. 8 bis del vigente Regolamento TARI;

Rammentato che l'adozione della presente delibera rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 7 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e 42 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento comunale del Consiglio comunale:

- la rappresentazione informatica/digitale sottoscritta dal Segretario comunale e dal Presidente dell'adunanza con firma digitale, della registrazione audio del Consiglio Comunale costituisce il verbale della seduta consiliare. Quando per qualsiasi causa non sia disponibile il file audio, il verbale è costituito da un testo cartaceo nel quale viene riportata la trascrizione della registrazione della seduta consiliare o il testo redatto dal Segretario comunale;
- gli interventi dell'intera seduta vengono acquisiti mediante appositi mezzi di registrazione audio-video. Le relative rappresentazioni informatiche/digitali sono conservate a cura dell'ufficio Segreteria generale dell'Ente in apposito archivio;
- la registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce "Consiglio Comunale on-line" ed è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti	n. 10
astenuti	n. 0
votanti	n. 10
favorevoli	n. 10
contrari	n. 0

DELIBERA

1. **Di richiamare ed approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. **Di prendere atto** del Piano Economico Finanziario TARI per l'anno 2026 approvato con deliberazione del Cados n. 7 del 30.06.2026 (Allegato A), redatto in conformità al metodo tariffario deliberato da ARERA (MTR-3) e la Relazione di accompagnamento al PEF 2026 – 2029 elaborata dal CADOS (Allegato C).

3. **Di approvare** le tariffe della TARI 2026, allegando specifico prospetto (Allegato B), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4. **Di definire** che il pagamento della TARI 2026 sia effettuato in due rate con scadenza rispettivamente il 31.10.2026 ed il 30.06.2027 al fine di agevolare i cittadini.

5. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale del Federalismo Fiscale entro trenta giorni dall'approvazione secondo le regole previste dalla sopra citata circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF emessa dal Dipartimento delle finanze del MEF.

6. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

7. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL, D. Lgs 267/2000 avendo ottenuto, con un'ulteriore votazione espressa in forma palese per alzata di mano, il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti	n. 10
astenuti	n. 0
votanti	n. 10
favorevoli	n. 10
contrari	n. 0

Si dà atto che il consiglio si chiude alle ore 20.20.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
JOANNAS Dr. Diego

	2026			2027			2028			2029		
	Susca			Susca			Susca			Susca		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	166.461	-	166.461	163.538	-	163.538	163.538	-	163.538	163.538	-	163.538
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	159.552	-	159.552	157.223	-	157.223	157.223	-	157.223	157.223	-	157.223
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	89.553	-	89.553	94.563	-	94.563	94.563	-	94.563	94.563	-	94.563
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	462.659	-	462.659	456.745	-	456.745	456.745	-	456.745	456.745	-	456.745
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS^{ESP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{ESP}_{ITALTV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{ESP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ESP}_{ALSTV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{ESP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti <i>non sistematici</i> variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{ESP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	3.714	-	3.714	4.531	-	4.531	4.531	-	4.531	4.531	-	4.531
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{CC}	102.164	-	102.164	97.565	-	97.565	97.565	-	97.565	97.565	-	97.565
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_{CC} + AR_{CC,2})	58.233	-	58.233	56.153	-	56.153	56.153	-	56.153	56.153	-	56.153
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{TV}	-	-	-	15.585	-	15.585	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC_{CC}(1-1max)_{CC,1+2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi attività indebitabile - PARTE VARIABLE	-	81.998	81.998	-	83.150	83.150	-	81.592	81.592	-	81.592	81.592
1)Tra totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	819.984	81.998	901.982	831.500	83.150	914.650	815.915	81.592	897.507	815.915	81.592	897.507
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	167.996	-	167.996	164.042	-	164.042	164.042	-	164.042	164.042	-	164.042
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	16.131	3.712	19.844	16.944	3.732	20.677	16.944	3.732	20.677	16.944	3.732	20.677
Costi generali di gestione CGG	18.482	104.309	122.791	18.519	111.301	129.820	18.519	111.301	129.820	18.519	111.301	129.820
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	11.042	11.042	-	11.844	11.844	-	11.844	11.844	-	11.844	11.844
Costi comuni CC	34.613	119.062	153.676	35.463	126.878	162.341	35.463	126.878	162.341	35.463	126.878	162.341
Ammortamenti Amm	77.777	-	77.777	111.819	-	111.819	98.865	-	98.865	92.297	-	92.297
Accantonamenti Acc	-	282.723	282.723	-	267.163	267.163	-	267.163	267.163	-	267.163	267.163
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	282.723	282.723	-	267.163	267.163	-	267.163	267.163	-	267.163	267.163
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	45.617	-	45.617	60.346	-	60.346	52.631	-	52.631	45.809	-	45.809
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ICC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{preparati}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	123.394	282.723	406.117	172.164	267.163	439.327	151.496	267.163	418.659	138.106	267.163	405.269
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{ESP}_{ITALTV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{ESP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ESP}_{ALSTV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{ESP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{ESP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{FI}	1.431	-	1.431	7.334	-	7.334	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC_{CC}(1-1max)_{CC,1+2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi attività indebitabile - PARTE FISSA	-	32.743	32.743	-	37.900	37.900	-	35.100	35.100	-	33.761	33.761
1)Tra totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	327.435	434.527	761.964	379.504	431.941	810.945	351.001	429.141	780.142	337.611	427.802	745.413
1)Ta= 1)Tva + 1)Tfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	1.147.419	516.527	1.663.946	1.210.504	515.091	1.725.595	1.166.917	510.733	1.677.649	1.153.527	509.394	1.662.920
1)Ta= 1)Tva + 1)Tfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	1.147.419	516.527	1.663.946	1.210.504	515.091	1.725.595	1.166.917	510.733	1.677.649	1.153.527	509.394	1.662.920
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			64%			64%			64%			64%
Q ₂₋₂ Ton			3.248			3.248			3.248			3.248
costo unitario effettivo - C _{UEff} €/cent/1kg - (a-2)			39,54			43,36			45,40			47,53
Benchmark di riferimento (cent/1kg) (fabbricag standard/costo medio settore) - (a-2)			32,13			32,13			32,13			32,13
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,25			-0,25			-0,25			-0,25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
Totale y			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,60			0,60			0,60			0,60
Verifica del limite di crescita												
r _{PI} %			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X₀			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
Coef. Potenziamento del servizio K₀			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%

Coeff. per recupero inflazione CRI_{it}		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ		4,70%		4,70%		4,70%		4,70%	
$(1+\rho)$		1,0470		1,0470		1,0470		1,0470	
ΣT_{-}		1.663.946		1.725.595		1.677.649		1.662.920	
ΣIV_{a+1}		772.976		871.912		885.308		887.720	
ΣIP_{a+1}		635.360		602.616		658.522		728.670	
ΣT_{a+1}		1.408.336		1.474.528		1.543.830		1.616.390	
$\Sigma T_{a+1} / \Sigma T_{a+1}$		1,1815		1,1703		1,0867		1,0288	
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		1.474.528		1.543.831		1.616.390		1.662.920	
delta $(\Sigma T_{-} - \Sigma T_{max})$		189.418		181.725		61.259			
Iva dopo distribuzione della $(\Sigma T_{a+1} - \Sigma T_{max})$		819.984		51.928		871.912		831.500	
Ifo dopo distribuzione della $(\Sigma T_{a+1} - \Sigma T_{max})$		327.435		275.181		602.616		379.004	
Ia=Iva+Ifo dopo distribuzione della $(\Sigma T_{a+1} - \Sigma T_{max})$		1.147.419		327.109		1.474.528		1.210.504	
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile				-		-		-	
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa				15.500		19.199		-	
ΣIV_{a} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025				871.912		885.308		887.720	
ΣT_{-} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025				587.116		639.323		728.670	
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025				1.459.028		1.524.631		1.616.390	
Attività esterne Ciclo Integrato RU		-		-		-		-	
QUALITA'									
Macro Indicatore R1									
R1 _a		0,87		0,87		0,87		0,87	
Classe R1 _a		A		A		A		A	
Obiettivo R1 _{a+2}		0,85		0,85		0,85		0,85	
Classe obiettivo R1 _{a+2}		A		A		A		A	
Macro Indicatore R2									
R2 _a		0,90		0,90		0,90		0,90	
Classe R2 _a		B		B		B		B	
Obiettivo R2 _{a+2}		0,91		0,91		0,91		0,91	
Obiettivo R2 _{a+2}		B		B		B		B	
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento									
AR ^{med} sc_sl di partenza				-					
CRD ^{med} sc_sl di partenza				-					
H di partenza				0,0%					
Classe di partenza				I					
H Target 2024				5,0%					
Classe target 2024				I					
Calcolo H effettivo									
AR ^{med} sc_sl effettivo				-					
CRD ^{med} sc_sl effettivo				-					
H effettivo effettivo				0,0%					
Classe H effettivo				I					
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2				10,0%					
Classe H Target				H					
Riclassificazione H									
AR ^{med} sc_sl riclassificato				-					
CRD ^{med} sc_sl riclassificato				-					
H _a riclassificato				0,0%					
Componente $COrdIV_{a}$				-					

CITTA' DI SUSÀ
Città Metropolitana di Torino
ALLEGATO B RIEPILOGO DELLE TARIFFE: PARTE FISSA E PARTE VARIABILE
ANNO 2026

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,800	1,23051	0,98441	1,500	374,69119	0,08996	50,56083
Utenza domestica (2 componenti)	0,940	1,23051	1,15668	2,700	374,69119	0,08996	91,00949
Utenza domestica (3 componenti)	1,050	1,23051	1,29204	3,200	374,69119	0,08996	107,86310
Utenza domestica (4 componenti)	1,140	1,23051	1,40278	3,400	374,69119	0,08996	114,60455
Utenza domestica (5 componenti)	1,230	1,23051	1,51353	3,600	374,69119	0,08996	121,34599
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,300	1,23051	1,59966	4,100	374,69119	0,08996	138,19960

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,670	0,44615	0,29892	3,280	0,25861	0,84824
102-Cinematografi e teatri	0,650	0,44615	0,29000	5,250	0,25861	1,35770
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,900	0,44615	0,40154	7,350	0,25861	1,90078
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,320	0,44615	0,58892	10,810	0,25861	2,79557
105-Stabilimenti balneari	0,640	0,44615	0,28554	5,220	0,25861	1,34994
106-Esposizioni, autosaloni	0,760	0,44615	0,33907	6,330	0,25861	1,63700
107-Alberghi con ristorante	1,200	0,44615	0,53538	9,850	0,25861	2,54731
108-Alberghi senza ristorante	1,080	0,44615	0,48184	8,880	0,25861	2,29646
109-Case di cura e riposo	1,870	0,44615	0,83430	15,330	0,25861	3,96449
110-Ospedali	1,930	0,44615	0,86107	15,820	0,25861	4,09121
111-Uffici, agenzie	2,280	0,44615	1,01722	18,670	0,25861	4,82825
112-Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,910	0,44615	0,40600	7,540	0,25861	1,94992
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,550	0,44615	0,69153	12,710	0,25861	3,28693
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,340	0,44615	1,04399	19,310	0,25861	4,99376
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,080	0,44615	0,48184	8,850	0,25861	2,28870
116-Banchi di mercato beni durevoli	2,670	0,44615	1,19122	8,900	0,25861	2,30163
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,920	0,44615	0,85661	15,760	0,25861	4,07569
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,340	0,44615	0,59784	11,020	0,25861	2,84988
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,840	0,44615	0,82092	15,010	0,25861	3,88174
120-Attività industriali con capannoni di produzione	1,380	0,44615	0,61569	11,290	0,25861	2,91971
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	0,44615	0,48630	9,800	0,25861	2,53438
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,900	0,44615	1,73999	31,970	0,25861	8,26776
123-Mense, birrerie, amburgherie	4,850	0,44615	2,16383	39,780	0,25861	10,28751
124-Bar, caffè, pasticceria	2,770	0,44615	1,23584	22,710	0,25861	5,87303
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,590	0,44615	1,60168	29,470	0,25861	7,62124
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,850	0,44615	0,82538	15,120	0,25861	3,91018
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,590	0,44615	1,60168	29,380	0,25861	7,59796
128-Ipermercati di generi misti	4,110	0,44615	1,83368	33,670	0,25861	8,70740
129-Banchi di mercato generi alimentari	6,920	0,44615	3,08736	28,700	0,25861	7,42211
130-Discoteche, night club	1,040	0,44615	0,46400	8,560	0,25861	2,21370

CITTA' DI SUSA

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA QUOTA VARIABILE (Parte B della TARIFFA VARIABILE) CALCOLATA IN RELAZIONE AL NUMERO DEGLI SVUOTAMENTI.

COSTI VARIABILI	€ 871.912,00
% Metodo Normalizzato	€ 784.721,00
% Metodo Puntuale	€ 87.191,00

Litri previsti 2026	Costi da imputare	Tariffa €/litro
9.420.570,26	€ 87.191,00	0,009255

CITTA' DI SUSÀ
Città metropolitana di Torino

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

RIPARTIZIONE ENTRATE TARIFFARIE PARTE FISSA

L'incidenza delle entrate tariffarie di parte fissa delle utenze domestiche sul totale delle entrate viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti.

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE FISSA	587.116,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze domestiche	469.692,80	82,50	80,00
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze non domestiche	117.423,20	17,50	20,00

RIPARTIZIONE ENTRATE TARIFFARIE PARTE VARIABILE

L'incidenza delle entrate tariffarie di parte variabile delle utenze domestiche sul totale delle entrate viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza delle quantità di rifiuti prodotte.

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE VARIABILE	784.721,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze domestiche	251.110,72	56,76	32,00
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze non domestiche	533.610,28	43,24	68,00



CONSORZIO DI AREA VASTA C.A.DO.S.

Consorzio Ambiente Dora Sangone

RELAZIONE DI VALIDAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO

AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029

Gestore ACSEL S.p.A.

Primo periodo regolatorio MTR-3, Anni 2026-2029

Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, Determinazione n. 1/DTAC/2025

1. Premessa

La presente relazione, a cura dell'Ente Territorialmente Competente individuato nel Consorzio di Area Vasta C.A.DO.S., Consorzio Ambiente Dora Sangone (di seguito anche "ETC", "CADOS" o "Consorzio"), è redatta in adempimento agli obblighi previsti dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (di seguito "MTR-3"), ai fini della predisposizione dei Piani Economico Finanziari per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029.

La relazione si riferisce, in particolare, agli ambiti tariffari serviti dal gestore ACSEL S.p.A. (di seguito anche "ACSEL" o "il gestore") ed è volta a illustrare:

- il procedimento di validazione e di assunzione delle pertinenti determinazioni effettuato dall'ETC rispetto alla documentazione trasmessa dal gestore operante negli ambiti di competenza e dalle Amministrazioni Comunali interessate;
- l'assunzione delle determinazioni di competenza dell'ETC ai fini della predisposizione dei PEF di ciascun ambito tariffario per il primo periodo regolatorio MTR-3.

Il bacino di competenza del Consorzio C.A.DO.S. comprende complessivamente 54 ambiti tariffari comunali, il cui servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è affidato a due distinti soggetti gestori, ACSEL S.p.A. e CIDIU S.p.A., ciascuno per la porzione di territorio di propria competenza. La presente relazione ha ad oggetto l'attività di validazione e le determinazioni dell'ETC riferite ai 37 ambiti tariffari serviti da ACSEL S.p.A.; per gli ambiti tariffari serviti da CIDIU S.p.A. si rinvia alla distinta relazione di accompagnamento predisposta dall'ETC con riferimento al medesimo gestore. I criteri metodologici di determinazione dei parametri di competenza dell'ETC, illustrati al successivo Capitolo 5, sono stati definiti in modo omogeneo a livello di bacino e applicati in misura uniforme a tutti gli ambiti tariffari.

Ai sensi dell'art. 29 del MTR-3, i gestori che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia, predispongono il PEF secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità. L'ETC ha pertanto acquisito da ciascun soggetto la parte di PEF di pertinenza, nonché i dati e gli atti rilevanti, al fine di ricomporre il PEF unitario da trasmettere all'Autorità secondo le modalità metodologiche illustrate nei successivi paragrafi.

Con determinazione del Direttore n. 39 del 16 luglio 2025, il Consorzio si è avvalso, per lo svolgimento dell'incarico di assistenza tecnico-specialistica sul metodo tariffario definito dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, della Società Paragon Business Advisors S.r.l.

Con riferimento alla documentazione trasmessa all'Autorità ai sensi dell'art. 7 della deliberazione MTR-3, si allega alla presente:

- il tool di calcolo e il conseguente PEF 2026-2029 relativo alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 1 alla Determinazione 1/DTAC/2025);
- le dichiarazioni, predisposte utilizzando lo schema tipo di cui agli allegati 3 e 4 della citata Determinazione 1/DTAC/2025, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti qualificati come Gestori ai sensi del MTR-3, attestanti la veridicità dei dati trasmessi;
- le relazioni di accompagnamento trasmesse dal gestore e dalle Amministrazioni Comunali, che formano parte integrante e sostanziale della presente relazione.

1.1 Costituzione e funzioni dell'ETC

Il Consorzio di Area Vasta C.A.DO.S. costituisce, ai sensi della L.R. Piemonte n. 1/2018, come modificata dalla L.R. n. 4/2021 ("Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"), il soggetto titolare degli affidamenti dei servizi di igiene urbana e unico soggetto abilitato, per legge, a procedere nelle fasi di affidamento, organizzazione e controllo diretto dei servizi per il proprio territorio di competenza. Al Consorzio si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), le norme dettate per gli Enti Locali.

La Regione Piemonte, con nota del 3 aprile 2026 (prot. CADOS n. 607), ha dato atto che, non risultando ancora approvata la deliberazione regionale prevista dalla L.R. n. 1/2018 per la definizione dei criteri e delle modalità di validazione dei Piani Economico Finanziari da parte della Conferenza d'Ambito, quest'ultima non può ancora svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente. Le funzioni di ETC restano pertanto confermate in capo ai Consorzi di Area Vasta, ivi incluso il Consorzio C.A.DO.S., anche in relazione alle scadenze stabilite dall'Autorità nell'ambito del MTR-3 di cui alla deliberazione n. 397/2025/R/RIF.

1.2 Breve descrizione del territorio

Il territorio di competenza degli ambiti tariffari serviti da ACSEL S.p.A. si estende sulla Valle di Susa, nella Città Metropolitana di Torino, dal fondovalle della bassa valle fino ai centri dell'alta valle a ridosso del confine con la Francia. Si tratta di un contesto morfologicamente eterogeneo, caratterizzato dalla compresenza di Comuni di fondovalle a maggiore densità abitativa e insediativa, tra cui Avigliana, Bussoleno, Sant'Ambrogio di Torino e Susa, e di Comuni montani e alto-montani, sovente con superfici comunali elevate, densità abitative ridotte e insediamenti frazionati e isolati.

Un elemento strutturale di complessità gestionale è rappresentato dalla rilevante presenza turistica, in particolare nei Comuni dell'alta valle a vocazione sciistica, tra cui Bardonecchia, Sestriere, Sauze d'Oulx, Cesana Torinese, Claviere e Oulx, esposti a flussi di popolazione fluttuante di particolare intensità nei periodi di stagione, con riflessi significativi sia sulla produzione dei rifiuti sia sull'organizzazione e sui costi unitari del servizio di raccolta e trasporto. Tale eterogeneità territoriale costituisce un fattore che incide in misura rilevante sulla struttura dei costi e sull'articolazione della predisposizione tariffaria dei singoli ambiti.

1.3 Comuni ricompresi negli ambiti tariffari serviti da ACSEL S.p.A.

Ai sensi della normativa vigente, ciascun Comune costituisce un distinto bacino tariffario: sono pertanto stati predisposti Piani Economico-Finanziari individuali, uno per ciascun Comune. Il gestore ACSEL S.p.A. opera, nell'ambito del bacino C.A.DO.S., su 37 ambiti tariffari comunali, per complessivi 80.556 abitanti residenti, di seguito elencati con l'indicazione della relativa popolazione e superficie.

Ambito tariffario (Comune)	Popolazione residente (ab.)	Superficie (km ²)
Almese	6.231	17,87
Avigliana	12.035	23,22
Bardonecchia	2.853	132,20
Borgone di Susa	2.250	4,96
Bruzolo	1.513	12,56
Bussoleno	5.766	37,07

Ambito tariffario (Comune)	Popolazione residente (ab.)	Superficie (km²)
Caprie	2.014	16,41
Caselette	3.024	14,31
Cesana Torinese	887	121,70
Chianocco	1.494	18,61
Chiomonte	838	26,76
Chiusa di San Michele	1.524	5,92
Claviere	199	2,69
Condove	4.422	71,11
Exilles	241	46,55
Giaglione	585	33,38
Gravere	684	18,99
Mattie	679	28,69
Meana di Susa	787	16,54
Mompantero	612	30,33
Moncenisio	44	4,50
Novalesa	525	28,55
Oulx	3.295	99,79
Rubiana	2.591	26,94
Salbertrand	635	38,32
San Didero	493	3,30
San Giorio di Susa	951	19,74
Sant'Ambrogio di Torino	4.501	8,37
Sant'Antonino di Susa	4.073	9,79
Sauze d'Oulx	1.018	17,31
Sauze di Cesana	227	78,28
Sestriere	893	25,92
Susa	5.776	10,99
Vaie	1.317	7,23
Venaus	843	19,14

Ambito tariffario (Comune)	Popolazione residente (ab.)	Superficie (km ²)
Villar Dora	2.793	5,71
Villar Focchiardo	1.943	25,69
TOTALE (37 Comuni)	80.556	1.109,44

Fonte: ISTAT, popolazione residente (ultimo dato disponibile, 1° gennaio 2026) e superficie territoriale. Tutti gli ambiti sono serviti dal gestore ACSEL S.p.A.

1.4 Soggetto gestore

Negli ambiti tariffari oggetto della presente relazione opera il gestore ACSEL S.p.A., società a partecipazione pubblica affidataria in house del servizio integrato di igiene urbana per il territorio della Valle di Susa di competenza del Consorzio C.A.DO.S. Coerentemente con l'assetto degli affidamenti in essere, ACSEL S.p.A. è responsabile, per gli ambiti tariffari di propria competenza, dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT) e delle frazioni differenziate (CRD), dei servizi di spazzamento e lavaggio (CSL), nonché, per la parte di servizio gestita in appalto, delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS) e di trattamento e recupero delle frazioni differenziate (CTR), ivi compresa la gestione in fase di post-conduzione delle discariche.

Le singole Amministrazioni Comunali mantengono in capo a sé la gestione delle attività di riscossione del tributo TARI e dei rapporti con l'utenza (attività CARC), salvo i casi in cui tali attività siano specificamente affidate al gestore, oltre, in taluni casi, ad ulteriori servizi accessori svolti direttamente in economia.

1.5 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Il gestore ACSEL S.p.A. ha trasmesso, per ciascun ambito tariffario di propria competenza:

- il PEF grezzo conforme allo schema tipo approvato con la Determinazione 1/DTAC/2025, relativo a ciascun bacino tariffario gestito;
- una relazione di accompagnamento che illustra i dati informativi relativi al perimetro del servizio (cap. 2) e alla gestione (cap. 3) dei rispettivi servizi, secondo i contenuti minimi previsti dallo schema tipo Allegato n. 2 alla citata Determinazione;

- una dichiarazione di veridicità, conforme allo schema tipo di cui all'Allegato n. 3 della Determinazione 1/DTAC/2025, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento.

Il gestore ha inoltre messo a disposizione la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte: i prospetti di quadratura tra i valori riportati nella modulistica tariffaria e il bilancio di esercizio, i fogli di lavoro contenenti i driver di attribuzione dei costi alle singole voci tariffarie per ciascun ambito gestito, nonché la documentazione relativa alla riconciliazione dei cespiti. Con riferimento alle Amministrazioni Comunali, ciascun Comune ha trasmesso una scheda di raccolta dati compilata con i dati aggiornati relativi al consuntivo 2024 e, laddove disponibile, al consuntivo/preconsuntivo 2025.

1.6 Altri elementi da segnalare

La predisposizione tariffaria oggetto della presente relazione si colloca in un quadro di sostanziale continuità gestionale rispetto al precedente periodo regolatorio, non ricorrendo, per gli ambiti tariffari serviti da ACSEL S.p.A., procedure di subentro gestionale né operazioni straordinarie tali da incidere sulle modalità di trattamento dei dati consuntivi del gestore. I dati di costo posti a fondamento della predisposizione tariffaria sono quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie del gestore, validati dall'ETC secondo le modalità illustrate nei capitoli successivi. Non si riscontrano ulteriori elementi da segnalare in merito all'assetto istituzionale ed organizzativo del territorio.

2. Descrizione dei servizi forniti

Come previsto dallo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 1/DTAC/2025, per quanto riguarda il presente capitolo "Descrizione dei servizi forniti" si rimanda integralmente alle rispettive relazioni di accompagnamento predisposte dal gestore ACSEL S.p.A. e dalle Amministrazioni Comunali, ciascuno per la porzione di attività di propria competenza, che formano parte integrante e sostanziale della presente relazione.

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario

Con riferimento ai contenuti del presente capitolo richiesti nello schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 1/DTAC/2025, si rimanda integralmente alle rispettive relazioni di accompagnamento predisposte dal gestore ACSEL S.p.A. e dalle Amministrazioni Comunali, ciascuno per la porzione di attività di propria competenza.

4. Attività di validazione dell'ETC

L'Ente Territorialmente Competente ha svolto l'attività di validazione dei dati e delle informazioni trasmessi dal gestore e dalle Amministrazioni Comunali ai fini della predisposizione del Piano Economico Finanziario, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF.

L'attività di validazione è stata condotta mediante un processo strutturato che ha incluso: (i) la richiesta e l'analisi della documentazione ritenuta rilevante ai fini istruttori; (ii) la verifica critica dei prospetti di determinazione del PEF; (iii) lo svolgimento di interlocuzioni e momenti di confronto con il gestore e con le Amministrazioni Comunali; (iv) l'esame delle eventuali integrazioni e rettifiche prodotte nel corso dell'istruttoria. Le verifiche sono state svolte sulla base della documentazione contabile e gestionale resa disponibile, della quale si è assunta la veridicità ai sensi della normativa vigente, nei limiti propri dell'attività di validazione.

In particolare, l'attività dell'ETC si è incentrata sulla verifica dei driver di attribuzione dei costi e sulla riconciliazione contabile tra i valori riportati nei PEF grezzi e le risultanze delle fonti contabili obbligatorie del gestore. Con riferimento alla verifica della coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo, l'ETC ha proceduto:

- alla riconciliazione dei dati riportati nel PEF con le fonti contabili obbligatorie del gestore (bilancio di esercizio, contabilità generale e, ove disponibile, analitica), mediante l'analisi dei prospetti riconciliativi e della documentazione di supporto;
- alla verifica della completezza del perimetro dei costi, con riferimento all'insieme delle attività e dei servizi effettivamente erogati nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

- alla valutazione della congruità e pertinenza delle componenti economiche, con particolare riguardo all'esclusione dei costi non riconducibili al servizio regolato, all'elisione di costi aventi natura straordinaria o non ricorrente, alla corretta considerazione di eventuali componenti a riduzione dei costi e alla coerenza dei criteri di imputazione e allocazione dei costi tra le diverse attività e tra i diversi ambiti tariffari;
- alla verifica della coerenza dei driver di allocazione utilizzati ai fini della ripartizione dei costi comuni tra i diversi ambiti tariffari, verificandone la non manifesta incongruità rispetto alle caratteristiche del servizio erogato.

Con riferimento alla verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3, l'ETC ha accertato la corretta riclassificazione e attribuzione dei costi operativi efficienti nelle componenti previste dal metodo tariffario, la corretta determinazione dei costi d'uso del capitale, con verifica della coerenza tra le risultanze del libro cespiti, la stratificazione regolatoria e le categorie previste dal metodo, nonché la corretta applicazione dei criteri di ammortamento e remunerazione del capitale investito.

Le verifiche sono state svolte nel rispetto dei principi di significatività e materialità, tenuto conto delle caratteristiche dei sistemi contabili dei soggetti coinvolti. Alla luce delle analisi effettuate, non sono emersi elementi tali da far ritenere che i dati e le informazioni trasmesse non risultino conformi ai requisiti di completezza, coerenza e congruità richiesti dalla regolazione vigente, né criticità rilevanti in ordine al rispetto della metodologia di determinazione dei costi riconosciuti prevista dal MTR-3. Pertanto, nei limiti del perimetro di indagine e delle responsabilità proprie dell'attività di validazione, si esprime un giudizio positivo in ordine ai dati validati, ai fini della successiva approvazione del Piano Economico Finanziario da parte degli organi competenti.

4.1 Inquadramento del perimetro gestionale

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani negli ambiti tariffari oggetto della presente relazione è svolta dal gestore ACSEL S.p.A. per le fasi del servizio di propria competenza, raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio, nonché trattamento e smaltimento per la parte gestita in appalto, e dalle singole Amministrazioni Comunali per le attività di riscossione del tributo e di gestione dei rapporti con l'utenza (CARC) e, in alcuni casi, per ulteriori servizi accessori svolti in economia. Nel seguito è illustrata l'attività di verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati utilizzati per la predisposizione dei PEF,

operata dall'ETC rispetto a ciascun soggetto che compone il ciclo integrato, per le specifiche fasi del servizio di propria competenza.

4.2 Dati del gestore ACSEL S.p.A.

Nell'ambito dell'attività di predisposizione del PEF ai sensi del MTR-3, ACSEL S.p.A. ha trasmesso al Consorzio C.A.DO.S. la documentazione necessaria per le annualità 2026-2029 relativa alle attività di propria competenza, formalmente acquisita al protocollo dell'Ente e sottoposta a verifica secondo le modalità descritte nella sezione metodologica che precede. La documentazione complessivamente trasmessa comprende, in particolare:

- i PEF grezzi per singolo ambito tariffario gestito, redatti secondo lo schema tipo ARERA (Allegato 1 alla Determinazione 1/DTAC/2025);
- il bilancio di esercizio e il modello di rilevazione dei dati contabili (MSIT) dell'annualità 2024, con suddivisione delle voci secondo le componenti previste dalla regolazione ARERA, costituenti la fonte contabile obbligatoria di riferimento per la validazione dei costi;
- il libro cespiti aggiornato, articolato per categoria e con distinzione tra cespiti specifici e cespiti comuni, necessario ai fini della verifica della corretta valorizzazione dei costi d'uso del capitale;
- i prospetti di mappatura e quadratura contabile tra le voci del conto economico e le voci tariffarie del PEF (riconduzione del bilancio di verifica alle componenti del metodo);
- i fogli di lavoro contenenti i driver di attribuzione e di ribaltamento dei costi sui singoli ambiti tariffari, comprensivi del prospetto di ribaltamento basato sulle DTA;
- la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante.

Sulla base di tale documentazione, l'attività di validazione si è articolata nelle tre direttrici di seguito illustrate: la riconciliazione contabile e la quadratura delle poste, la verifica dei driver di attribuzione e ribaltamento multiambito e la riconciliazione del libro cespiti ai fini dei costi d'uso del capitale.

4.2.1 Riconciliazione contabile e quadratura delle poste

L'ETC ha verificato la piena tracciabilità del percorso di riconciliazione tra le poste del conto economico del gestore e le componenti tariffarie del PEF. A partire dalle risultanze del bilancio di esercizio 2024 e del modello MSIT con suddivisione delle

voci secondo lo schema ARERA, è stata esaminata la riclassificazione di ciascuna posta dei costi della produzione (lettera B del conto economico) nelle componenti del MTR-3 riferite alle distinte fasi del servizio: raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (CRT) e delle frazioni differenziate (CRD), trattamento e smaltimento (CTS), trattamento e recupero (CTR), spazzamento e lavaggio (CSL) e costi comuni (CC).

In dettaglio, la verifica ha riguardato la corretta attribuzione, per ciascuna fase, delle seguenti poste del conto economico: i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B6); i costi per servizi (voce B7), che rappresentano la componente di maggior rilievo della struttura di costo del gestore; i costi per il godimento di beni di terzi (voce B8); i costi per il personale (voce B9); gli ammortamenti e le svalutazioni (voce B10); le variazioni delle rimanenze (voce B11); gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti (voci B12 e B13); nonché gli oneri diversi di gestione (voce B14). Per ciascuna posta è stata verificata la riconducibilità al bilancio di esercizio, la coerente attribuzione alla pertinente componente tariffaria e la corretta esclusione delle poste non riconducibili al perimetro regolatorio.

Specifica attenzione è stata dedicata alla corretta considerazione delle poste a riduzione dei costi riconosciuti, ossia ai proventi e ai ricavi rilevanti ai fini della determinazione delle componenti AR e ARsc, in particolare i proventi della vendita dei materiali e dell'energia recuperati e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera (CONAI), al fine di assicurarne la corretta imputazione e il conseguente effetto di abbattimento delle entrate tariffarie a beneficio dell'utenza.

La verifica della quadratura contabile è stata condotta a un duplice livello. In primo luogo, è stata accertata la corrispondenza tra il totale dei costi riclassificati nelle componenti tariffarie e le risultanze del conto economico del bilancio di esercizio 2024 del gestore. In secondo luogo, mediante l'apposito prospetto di quadratura per Comune, è stato verificato che la somma delle quote di costo attribuite ai 37 ambiti tariffari serviti da ACSEL coincida puntualmente con il totale del conto economico aziendale riclassificato, così da escludere duplicazioni od omissioni nel processo di ripartizione. All'esito di tali controlli, la quadratura contabile è risultata piena, sia a livello aggregato di bacino sia a livello di singolo ambito tariffario.

4.2.2 Driver di attribuzione e ribaltamento multiambito

I costi non direttamente imputabili al singolo ambito tariffario sono ripartiti tra i Comuni serviti da ACSEL mediante driver di ribaltamento distinti per ciascuna fase del servizio (CRT, CTS, CTR, CRD, ARsc, CSL) e per i costi comuni (CC). L'ETC ha verificato la metodologia di costruzione di tali driver, accertandone la coerenza e la non manifesta incongruità rispetto alle caratteristiche del servizio erogato in ciascun Comune.

Con specifico riferimento ai driver di costo multiambito, l'ETC ha riscontrato che gli stessi risultano coerenti, in quanto determinati in funzione delle DTA: il peso attribuito a ciascun Comune nel ribaltamento dei costi comuni corrisponde all'incidenza del totale dei costi del PEF del medesimo Comune sul totale dei costi di bacino del gestore (pari, per l'annualità 2024, a circa 14,9 milioni di euro). L'attribuzione dei costi comuni ai singoli ambiti riflette pertanto criteri tecnico-gestionali oggettivi e tracciabili, ancorati a una grandezza contabile complessiva e non a stime discrezionali.

La coerenza dei driver è stata inoltre verificata sotto il profilo della stabilità temporale, mediante il confronto tra i coefficienti di ribaltamento riferiti all'annualità 2024 e quelli applicati per l'annualità 2026: dal raffronto, condotto per ciascun Comune e per ciascuna fase del servizio, sono emersi scostamenti contenuti, coerenti con la sostanziale stabilità del perimetro e dell'organizzazione del servizio, senza variazioni tali da segnalare incongruità nei criteri di attribuzione adottati.

4.2.3 Cespiti e riconciliazione del libro cespiti

Ai fini della verifica dei costi d'uso del capitale, l'ETC ha esaminato il libro cespiti del gestore, riferito alle annualità 2024 e 2025, accertando la corrispondenza tra le immobilizzazioni stratificate nel PEF e le risultanze del registro dei beni ammortizzabili. Il libro cespiti è articolato per categorie regolatorie omogenee (tra cui edifici, costruzioni leggere, automezzi e attrezzature, mobili e macchine d'ufficio) e distingue i cespiti specifici, direttamente riferibili a un singolo ambito tariffario, dai cespiti comuni, oggetto di ribaltamento pro-quota sui Comuni serviti secondo i medesimi criteri illustrati al paragrafo precedente.

Per ciascun cespite sono stati verificati il valore da ammortizzare, la quota di ammortamento, il fondo di ammortamento iniziale e finale e il valore residuo, dando atto del puntuale controllo, condotto dal gestore e riscontrato dall'ETC, in

ordine all'assenza di anomalie e all'eventuale ricalcolo delle poste. È stata altresì verificata la corretta individuazione del perimetro delle immobilizzazioni rilevanti ai fini regolatori, limitatamente ai cespiti in esercizio, non integralmente ammortizzati e non oggetto di dismissione, nonché la coerenza delle vite utili applicate con le tabelle previste dal Titolo IV del MTR-3.

All'esito di tali verifiche, la stratificazione dei cespiti è risultata coerente con le scritture contabili obbligatorie e con le categorie regolatorie previste dal metodo, non emergendo criticità in ordine alla determinazione degli ammortamenti e dei costi d'uso del capitale riconosciuti.

4.2.4 Base dati di riferimento e esito della validazione

Si dà atto che, per il gestore ACSEL S.p.A., la predisposizione tariffaria si fonda sui dati consuntivi relativi sia all'annualità 2024 sia all'annualità 2025, entrambi assunti quale base di riferimento: in coerenza con l'impianto del MTR-3, i dati consuntivi 2024 costituiscono la base per la determinazione delle componenti di costo dell'annualità 2026, mentre i dati consuntivi 2025 costituiscono la base di riferimento per l'annualità 2027. La disponibilità di entrambe le annualità consuntive ha consentito all'ETC di ancorare la determinazione dei costi riconosciuti a fonti contabili certificate aggiornate e di rafforzare l'attendibilità della base dati utilizzata per la predisposizione del quadriennio tariffario.

All'esito complessivo delle verifiche sopra illustrate, riconciliazione e quadratura delle poste, coerenza dei driver di attribuzione e ribaltamento multiambito e riconciliazione del libro cespiti, l'attività di validazione dei dati trasmessi dal gestore ACSEL S.p.A. ha dato esito positivo, confermando la quadratura contabile, la tracciabilità del percorso di riconciliazione e la conformità metodologica della predisposizione dei singoli PEF grezzi alle disposizioni del MTR-3.

4.3 Dati delle Amministrazioni Comunali

Le Amministrazioni Comunali ricadenti negli ambiti tariffari serviti da ACSEL S.p.A. svolgono l'attività di riscossione del tributo TARI e di gestione dei rapporti con l'utenza (CARC) e, in alcuni casi, ulteriori servizi accessori direttamente in economia. L'ETC ha provveduto a richiedere alle Amministrazioni i dati propedeutici alla predisposizione del PEF MTR-3 con riferimento alle attività di propria pertinenza, mediante apposite schede di raccolta dati strutturate, messe a disposizione attraverso una piattaforma informatica dedicata. Nello specifico, sono stati richiesti:

- i costi operativi manifestatisi nell'annualità 2024 in sede consuntiva e nell'annualità 2025, laddove disponibile, corredati del relativo riferimento contabile al fine di verificarne la corrispondenza con le fonti obbligatorie;
- la componente di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), da riportare nel PEF in misura massima pari al 60% dell'accantonamento risultante dal bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;
- le componenti a detrazione di cui all'art. 4.5 e all'art. 8 della medesima deliberazione, con indicazione dei relativi importi e dei riferimenti normativi di supporto;
- la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna Amministrazione, redatte secondo gli schemi tipo di cui agli Allegati 3 e 4 alla Determinazione 1/DTAC/2025.

L'attività di validazione dei dati trasmessi dalle Amministrazioni Comunali è stata condotta dall'ETC attraverso un processo strutturato e partecipato, che ha coinvolto gli uffici dei singoli Enti per tutta la durata dell'istruttoria. Il confronto si è articolato su più canali, mediante interlocuzioni dirette con i responsabili degli uffici tributi e ragioneria e mediante il sistema di ticketing integrato nella piattaforma informatica dedicata messa a disposizione dall'ETC, attraverso la quale è altresì avvenuto lo scambio documentale; tale modalità ha consentito di tracciare in modo puntuale ogni richiesta di chiarimento, integrazione o rettifica e la relativa risposta da parte di ciascun Comune. All'esito delle verifiche, i dati trasmessi dalle Amministrazioni Comunali risultano coerenti con le fonti contabili di riferimento e idonei alla predisposizione dei PEF degli ambiti tariffari di competenza.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente Territorialmente

Competente

Conclusa l'attività di validazione dei dati trasmessi dal gestore e dalle Amministrazioni Comunali, l'ETC ha proceduto alle determinazioni di propria competenza ai fini della predisposizione del PEF MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029, in conformità con quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF e dalla Determinazione 1/DTAC/2025. Nella definizione dei parametri di seguito illustrati, l'ETC ha adottato un approccio omogeneo a livello di ambito, fondato sulle informazioni effettivamente disponibili e sulla necessità di

assicurare neutralità valutativa nei casi di incompletezza del dato, garantendo continuità metodologica e coerenza con gli assetti tariffari già approvati nelle annualità precedenti.

In particolare, le valutazioni di competenza dell'ETC hanno riguardato la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, la corretta determinazione degli ammortamenti e dei costi d'uso del capitale, la valorizzazione del fattore di sharing, la gestione dei conguagli maturati nelle annualità precedenti e le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario della gestione per ciascun ambito tariffario.

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ai sensi dell'art. 4 del MTR-3, in ciascun anno del periodo regolatorio 2026-2029 il limite alla crescita delle entrate tariffarie è definito dalla relazione $\sum T_a \leq (1 + p_a) \times \sum T_{a-1}$, dove il parametro p_a è determinato, ai sensi del comma 4.2, dalla formula $p_a = r_{pia} - X_a + K_a$, in cui r_{pia} è il tasso di variazione dei prezzi al consumo fissato dall'Autorità, X_a è il coefficiente di recupero di produttività (art. 6) e K_a è il coefficiente di potenziamento del servizio (art. 5). La determinazione del valore puntuale di ciascun coefficiente costituisce atto di competenza esclusiva dell'ETC ai sensi degli artt. 4.2, 5.2, 5.3 e 6.1 del MTR-3.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività (X)

Ai sensi dell'art. 6 del MTR-3, il coefficiente X è determinato dalla somma delle componenti y , poste pari a zero non essendo gli affidamenti in essere definiti a seguito di procedure di gara né definiti i relativi parametri. La valorizzazione di X dipende dal quadrante di appartenenza di ciascun ambito, individuato in funzione del posizionamento del costo unitario effettivo ($CUEff$) rispetto al Benchmark e della qualità ambientale, misurata dai coefficienti y_1 e y_2 .

Il costo unitario effettivo $CUEff$ è definito, ai sensi del comma 6.3, come rapporto tra la somma delle entrate tariffarie dell'ambito nell'anno $a-2$ (2024) e la produzione complessiva di rifiuti urbani del medesimo anno; il Benchmark è assunto pari al fabbisogno standard pubblicato sul portale GEROPA del MEF, con soglia di tolleranza del 5%. Il coefficiente y_1 è legato agli obiettivi di raccolta differenziata: ai fini della presente predisposizione, CADOS ha assunto quale obiettivo η_{TV} il target del 75% individuato dalla Regione Piemonte per il 2030, con valorizzazione puntuale per interpolazione lineare. Il coefficiente y_2 , legato all'efficacia dell'avvio a riciclaggio degli imballaggi (macro-indicatore $R1$), è stato valorizzato, in via

cautelativa e uniforme, nella misura di -0,15 per tutti gli ambiti, non essendo disponibili dati disaggregati per singolo Comune.

Individuato il quadrante di appartenenza ai sensi dell'art. 6.2, l'ETC ha determinato il valore puntuale di X secondo i seguenti criteri: per gli ambiti del Quadrante 1, l'estremo dell'intervallo corrispondente al massimo recupero di produttività; per gli ambiti dei Quadranti 2 e 3, il valore mediano dell'intervallo; per gli ambiti del Quadrante 4, l'unico valore previsto dal MTR-3 per tale quadrante.

5.1.2 Coefficiente di potenziamento del servizio (K)

Ai sensi dell'art. 5 del MTR-3, il coefficiente K è determinato in funzione dello schema tariffario di riferimento, individuato dall'incrocio tra il posizionamento di CUEff rispetto al Benchmark (in termini assoluti) e la tipologia degli obiettivi di potenziamento (consolidamento o miglioramento). In coerenza con l'obiettivo prioritario di sostenibilità tariffaria per l'utenza finale, l'ETC ha ricondotto gli ambiti ai soli Schemi I e II, coerenti con un obiettivo di consolidamento dei livelli di qualità, assumendo all'interno dello schema di pertinenza il valore massimo consentito dal relativo intervallo regolatorio, ossia il 3% per gli ambiti dello Schema I e il 5% per gli ambiti dello Schema II.

5.1.3 Coefficiente CRI

Ai sensi dell'art. 5.3 del MTR-3, l'ETC può valorizzare il coefficiente CRI, volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva del biennio 2022-2023. Si dà atto che, all'esito delle valutazioni condotte, il coefficiente non è stato valorizzato per le annualità 2026-2029, in coerenza con l'esigenza di contenere la pressione tariffaria sull'utenza finale, ed è pertanto assunto pari a zero per tutti gli ambiti tariffari.

I valori puntuali dei coefficienti X e K e del fattore di sharing b attribuiti a ciascun ambito tariffario, unitamente al quadrante e allo schema di riferimento risultanti dalla classificazione di ciascun Comune, sono riportati nel Tool di calcolo e nei PEF di ciascun ambito allegati alla presente relazione, dei quali costituiscono parte integrante.

5.2 Componenti previsionali di costo e costi operativi incentivanti

Con riferimento alle componenti previsionali di costo ammissibili ai sensi del MTR-3, ivi compresi i Costi Operativi Incentivanti (COIexp) e i Corrispettivi per nuovi servizi (COnewexp) di cui all'art. 10, nonché i costi operativi di gestione associati

a specifiche finalità di cui all'art. 17 (componenti CTSA, CO116, CQ e COANT), si dà atto che, nell'ambito della presente predisposizione tariffaria, non sono stati indicati dal gestore né ammessi dall'ETC costi previsionali, in nessuna misura. Tutte le predette componenti sono pertanto poste pari a zero per la totalità degli ambiti tariffari serviti da ACSEL S.p.A. e per tutte le annualità del periodo regolatorio 2026-2029.

La predisposizione tariffaria si fonda, conseguentemente, esclusivamente sui costi efficienti desumibili dalle fonti contabili obbligatorie del gestore e delle Amministrazioni Comunali, validati dall'ETC secondo le modalità illustrate al Capitolo 4, senza riconoscimento di componenti di natura previsionale o incentivante. Resta impregiudicata la possibilità di valorizzare le componenti previste dagli artt. 10 e 17 del MTR-3 in sede di aggiornamento biennale 2028-2029, qualora il gestore presenti e l'ETC approvi interventi rispondenti ai requisiti previsti dal metodo tariffario.

5.3 Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing (b)

Ai sensi dell'art. 3.4 del MTR-3, il fattore di sharing b definisce la quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione dei materiali recuperati e dell'energia che viene sottratta al gestore e restituita all'utenza finale tramite riduzione delle entrate tariffarie riconosciute, svolgendo una funzione redistributiva a beneficio degli utenti. Il valore di b è determinato in funzione dei parametri y_1 e y_2 , per i quali si rinvia integralmente a quanto illustrato al paragrafo 5.1.1. All'interno del quadrante di pertinenza, l'ETC ha adottato il valore massimo dell'intervallo previsto per il fattore di sharing, in considerazione dell'impostazione cautelativa assunta per l'intero bacino e della scelta di valorizzare il parametro y_2 in misura neutra $(-0,15)$ per tutti gli ambiti, in assenza di dati disaggregati per singolo Comune; tale impostazione consente di sterilizzare eventuali sovrastime, mantenendo coerenza con la valorizzazione assunta nell'ultima predisposizione tariffaria e garantendo continuità regolatoria.

5.4 Cespiti e costi di capitale

L'ETC dà atto della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale, operata dal gestore, rispetto alle disposizioni di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3, secondo quanto già illustrato al paragrafo 4.2.3. Con riferimento alle vite utili, l'ETC dà atto del rispetto delle tabelle previste dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti direttamente riconducibili alle

categorie ivi indicate e dell'applicazione del criterio di cui al comma 15.4 per i cespiti non direttamente riconducibili, non risultando proposte di adozione di vite utili inferiori o superiori ai sensi dei commi 15.5 e 15.6. Alla luce delle verifiche effettuate non sono emerse criticità in ordine alla corretta determinazione degli ammortamenti e dei costi d'uso del capitale, conformi alle disposizioni del MTR-3 e coerenti con le fonti contabili obbligatorie.

5.5 Conguagli

Con riferimento al quadriennio 2026-2029, l'ETC dà atto delle verifiche compiute in ordine alla corretta determinazione delle componenti a conguaglio RCTV e RCTF, sulla base delle evidenze contenute nella relazione di accompagnamento del gestore e delle risultanze del Tool di calcolo, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del MTR-3. Le componenti a conguaglio considerate comprendono il recupero del conguaglio inflattivo sull'annualità 2025, le componenti relative al recupero della differenza tra i valori provvisori e definitivi del tasso WACC e le componenti relative alle quote di costi eccedenti il limite alla crescita in annualità pregresse. Tali componenti risultano correttamente imputate alle annualità di competenza in conformità con la metodologia prevista dal MTR-3.

5.6 Valutazione in ordine all'equilibrio economico-finanziario

L'ETC dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, con riferimento al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dal Tool di calcolo di cui all'Allegato 1 al MTR-3. Le verifiche hanno riguardato la capacità del sistema tariffario di assicurare, in via prospettica, la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio, dei costi di investimento e dei costi d'uso del capitale, nonché la coerenza tra il fabbisogno economico-finanziario della gestione e il livello delle entrate tariffarie riconoscibili. Alla luce delle verifiche effettuate, l'ETC attesta che il livello delle entrate tariffarie riconoscibili risulta idoneo a garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione nel periodo di riferimento, non emergendo elementi di criticità tali da comprometterne la sostenibilità.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'ETC dà atto di essersi avvalso, ove ricorrente e in accordo con il gestore e con le Amministrazioni Comunali, della facoltà di cui al comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, applicando valori delle entrate tariffarie inferiori

rispetto a quelli determinati ai sensi del MTR-3, mediante l'applicazione di detrazioni alle componenti tariffarie di parte variabile e di parte fissa. L'ETC ha verificato che il mancato integrale riconoscimento di tali componenti non pregiudica il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione né incide sulle condizioni di efficienza conseguite.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente Territorialmente Competente non ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di rimodulazione dei conguagli prevista dal MTR-3.

5.9 Trattamento del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Con riferimento al criterio di determinazione delle redistribuzioni in presenza di valori delle entrate tariffarie eccedenti il limite alla variazione annuale (cosiddetto extra-cap), l'ETC ha operato in continuità con il criterio adottato nelle ultime predisposizioni tariffarie del bacino, riferendo le quote eccedenti il limite ai singoli Comuni e non ai gestori. La differenza tra il totale dei costi riconosciuti T_a e la tariffa massima applicabile T_{max} nel rispetto del limite alla crescita è pertanto riferita al singolo ambito tariffario comunale che l'ha generata, e non ricondotta in via unitaria in capo al gestore.

Si dà atto che la quota eccedente il limite alla crescita non è oggetto di recupero: l'entrata tariffaria riconosciuta resta contenuta entro il limite massimo applicabile T_{max} e la quota eccedente non viene differita a conguaglio né posta a recupero nelle annualità successive, in coerenza con il criterio già seguito nelle precedenti predisposizioni tariffarie del bacino. I valori riferiti alle annualità 2028 e 2029 restano comunque suscettibili di revisione in sede di aggiornamento biennale.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'ETC dà atto che, con riferimento agli ambiti tariffari serviti da ACSEL S.p.A. e alle annualità oggetto di validazione, non ricorrono, in via ordinaria, le condizioni per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie determinato ai sensi del comma 4.1 del MTR-3, salvo quanto eventualmente rappresentato in sede di apposita istanza di superamento ai sensi del comma 4.4 per gli ambiti in cui ciò si renda necessario. Dalle verifiche svolte sulle risultanze del Piano Economico Finanziario e del Tool di calcolo non emergono, per gli ambiti

di competenza del gestore, situazioni di squilibrio economico-finanziario tali da rendere necessario il ricorso alla deroga di cui al comma 4.4 del MTR-3.

Le risultanze di dettaglio, per singola componente tariffaria e per ciascuna annualità del quadriennio 2026-2029, sono contenute nei Tool di calcolo e nei PEF di ciascun ambito tariffario, allegati alla presente relazione e parte integrante della stessa.